

AVVISO

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 159 del 6/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” come integrato e modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, le Camere di commercio non possono più rilasciare certificati camerali con la dicitura antimafia. Pertanto la comunicazione antimafia delle imprese che presentano istanza di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di rilascio Licenza autotrasporto conto proprio, di autorizzazione all'apertura di Agenzia di consulenza automobilistica, di Centro di revisioni o di Scuola nautica, verrà richiesta dal Serv. 4 – Dip. VI alla Prefettura, che avrà 45 giorni di tempo per il rilascio, prorogabili nei casi di verifiche di particolare complessità, di altri 30 giorni.

Questi termini previsti dalla legge possono comportare un allungamento dei tempi di conclusione del procedimento di rilascio dell'atto autorizzativo richiesto.

Le imprese già iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 89 del citato Codice delle leggi antimafia e quelle che richiedono provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti hanno invece facoltà di redigere apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67.

La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte del privato alla pubblica amministrazione competente (apertura Autoscuola).

Tali indicazioni saranno operative fino all'attivazione del nuovo sistema informativo e della banca dati da parte del Ministero dell'Interno.